

Avv. Michele Langiulli
Via De Rossi n. 5
70016 Noicattaro (BA)
Tel. e Fax 0804780556

AI DIRETTORI GENERALI DELLE AA.UU.SS.LL.

AI RESPONSABILI DEI DISTRETTI SOCIO-SANITARI

ATTO DI DIFFIDA STRAGIUDIZIALE

Il sottoscritto dott. Filippo Anelli, nella qualità di Segretario della FIMMG Sezione Regionale per la Puglia, assistito dall'Avv. Michele Langiulli con studio in Noicattaro (BA) alla via De Rossi n. 5,

PREMESSO

- che con nota prot. 24/1028/AOS/2 del 19/02/08, la Regione Puglia ha definitivamente chiarito che le modalità di erogazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa sono quelle determinate nella Delibera di Giunta Regionale 04/06/07 n. 811 che ricalcano espressamente quelle già individuate ed indicate nella precedente D.G.R. n. 566/04;
- che la citata DGR n. 811/07, nel definire la disciplina della erogazione delle prestazioni, per quel che rileva in questa sede, individua compiti e responsabilità specifiche e circoscritte per la categoria dei medici di medicina generale (MMG);
- che, pertanto, si impone la notifica formale del provvedimento ai MMG e a tutti gli operatori del settore coinvolti nella erogazione delle prestazioni in parola, ivi compresi i Responsabili dei Distretti socio-sanitari, atteso che la stessa non è stata nemmeno pubblicata, per quello che consta alla scrivente, sul BUR Puglia per la opportuna pubblicità;
- che la scrivente è a conoscenza, per segnalazioni di iscritti, di diverse situazioni di fatto determinatesi a livello dei detti Distretti socio-sanitari e concernenti l'erogazione delle dette prestazioni, che non sono pienamente

rispondenti alla normativa ricordata e che hanno originato anche interventi da parte di altre organizzazioni rappresentative di settore;

- che, pur volendo considerare che le ricordate situazioni sono spiegabili, nel dubbio sulla normativa applicabile, con la necessità di assicurare comunque ai cittadini pugliesi l'accesso a prestazioni ricomprese, per volontà del legislatore regionale, nel novero dei LEA "regionali", tale stato non può assurgere a sistema "istituzionalizzato" di erogazione delle prestazioni in difformità rispetto a quanto previsto normativamente;

ciò premesso, il deducente

DIFFIDA

il D.G./C.S. dell'Azienda e i responsabili dei Distretti socio-sanitari in primo luogo a dare formale notifica delle modalità di erogazione delle prestazioni di medicina fisica e riabilitativa così come stabilite dalle norme regionali e definitivamente chiarite dalla Regione Puglia con la nota prot. 24/1028/AOS/2 del 19/02/08, significando altresì che nel contempo si attiverà, per quanto di sua competenza nella qualità di organizzazione di settore, per far sì che, inderogabilmente dal 01/04/08, i medici di medicina generale si atterrano alla norma inviando il paziente dal medico fisiatra per la redazione del piano terapeutico. Diffida inoltre il D.G./C.S. dell'Azienda e i responsabili dei Distretti socio-sanitari ad adottare ogni atto utile e necessario ad assicurare l'erogazione delle prestazioni in parola senza incidere sul rapporto di fiducia medico di medicina generale-paziente ed evitando di persistere in condotte che si sostanziano in una mancata applicazione di norme pattizie che il legislatore ha concordato con la deducente organizzazione sindacale.

Con espresso avvertimento che, in mancanza, saranno intraprese, nei termini di legge, tutte le iniziative che competono ivi compreso il ricorso al giudice del lavoro per la repressione delle condotte antisindacali innanzi illustrate.

Chiede infine che al presente atto, a valere anche come memoria di partecipazione al procedimento ex art. 10 della L. 241/90, sia dato riscontro nei termini di legge.

Bari, data del timbro postale.

Dott. Filippo Anelli

Avv. Michele Langiulli